

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAPO 1 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art. 1

Gli alunni sono sotto diretta sorveglianza del personale scolastico dal momento del loro ingresso nell'edificio scolastico, pertinenze comprese, fino al momento dell'uscita.

Art. 2

I docenti si atterranno alle seguenti norme di comportamento:

- a) si troveranno a scuola almeno cinque minuti di anticipo sull'orario previsto di inizio del loro servizio;
- b) non abbandoneranno la classe durante l'orario di lezione; in caso di assoluta necessità, richiederanno sempre l'intervento di un collega o del personale ausiliario;
- c) useranno la massima sollecitudine al momento del cambio di classe, richiedendo sempre l'intervento del personale ausiliario in caso di momentanea assenza del collega subentrante;
- d) durante l'intervallo svolgeranno attiva azione di sorveglianza nei pressi della propria aula o lungo i corridoi, mentre il personale ausiliario controllerà i servizi igienici;
- e) gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cigliano saranno accompagnati in palestra dall'insegnante di educazione fisica coadiuvato da un ausiliario;
- f) accompagneranno gli alunni in sala mensa e svolgeranno attenta azione di sorveglianza durante la somministrazione dei pasti;
- g) al termine delle lezioni i docenti accompagneranno la propria classe fino all'uscita dell'edificio in modo ordinato e disciplinato.
- h) durante le attività di insegnamento è vietato l'uso del telefono cellulare.

Art. 3

Durante l'effettuazione di attività esterne, ivi comprese le visite di istruzione, i docenti accompagnatori risulteranno responsabili della sorveglianza degli alunni sino al termine dell'attività programmata e comunque non oltre il momento dell'arrivo del mezzo di trasporto nei pressi dell'edificio scolastico e della conseguente discesa dal mezzo stesso.

Art. 4

I docenti accompagnatori e la scuola non potranno mai essere considerati responsabili per i danni alle persone e alle cose causati direttamente o indirettamente dagli alunni a seguito della violazione di una norma di comportamento indicata dai docenti stessi.

Si ricorda che la polizza di assicurazione sottoscritta dalla scuola risarcisce a seguito di infortunio, ma non offre garanzie per i danni volontariamente causati a persone o cose.

Art. 5

Fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L., in caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale le famiglie dovranno essere anticipatamente preavvisate delle eventuali modifiche di orario o della parziale o totale sospensione del servizio scolastico.

In tali circostanze potranno uscire dall'edificio solo gli alunni autorizzati per iscritto dai genitori sull'apposito modulo inviato preventivamente alle famiglie.

Agli alunni non autorizzati all'uscita verrà comunque garantita la sorveglianza fino al termine delle lezioni della giornata.

CAPO 2 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 6

Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado devono trovarsi pronti per l'ingresso nell'edificio scolastico 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Entreranno in modo ordinato sotto la sorveglianza del personale ausiliario e si recheranno alle proprie aule ove troveranno ad attenderli gli insegnanti della prima ora di lezione.

Art. 7

Ogni alunno deve presentarsi a scuola ordinato e pulito nella persona e con un abbigliamento decente e adeguato all'ambiente scolastico, nonché fornito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata.

Art. 8

E' proibito portare a scuola materiali, oggetti e dispositivi elettronici estranei all'attività scolastica che possano distogliere l'attenzione delle lezioni. I telefoni cellulari nei locali della scuola devono essere tenuti spenti ed è vietato il loro uso. E' inoltre proibito introdurre a scuola accendini, sigarette, bevande alcoliche o altre sostanze dannose. E' comunque assolutamente proibito fumare a scuola o assumere sostanze chimiche o medicinali non preventivamente autorizzati per iscritto dai genitori. Tali materiali potranno essere ritirati dall'insegnante e riconsegnati solo personalmente ai genitori.

Art. 9

L'uso di giornali, riviste, quotidiani, pubblicazioni e letture diverse dai libri di testo deve essere sempre preventivamente autorizzato e controllato dai docenti.

Art. 10

Ad ogni alunno verrà assegnato un posto di lavoro sia in aula che in laboratorio che non potrà essere cambiato senza l'autorizzazione dei docenti, possibilmente in accordo fra di loro.

Ogni alunno è considerato responsabile dei danni arrecati al proprio posto di lavoro in aula, nei laboratori o nella palestra.

Art. 11

Agli alunni è proibito uscire dalla propria aula senza l'espreso consenso del docente. L'allievo che, debitamente autorizzato, sia uscito dalla propria aula, deve farvi ritorno nel più breve tempo possibile.

Art. 12

Gli alunni devono assistere alle lezioni con attenzione, evitando qualsiasi atto che possa risultare di disturbo alla concentrazione dei compagni.

Durante una lezione non è consentito eseguire i compiti per le discipline delle ore o dei giorni successivi.

Art. 13

Non è consentito agli allievi uscire dalla scuola prima che le lezioni siano terminate. In casi gravi e del tutto eccezionali, la famiglia dovrà preventivamente richiedere per iscritto un permesso di uscita e presentarsi poi a scuola per ritirare l'allievo.

In caso di malessere o di grave necessità, con il permesso del Dirigente scolastico o del docente vicario, è consentito che l'allievo faccia ritorno a casa qualora un familiare venga a prenderlo o sia accompagnato da personale della scuola opportunamente responsabilizzato.

Dell'avvenuto allontanamento deve essere presa nota sul registro di classe, segnalando l'ora, il motivo e con chi l'allievo sia uscito dall'edificio scolastico.

Art. 14

Gli allievi devono tenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico e dei docenti che entrano in aula. Devono altresì essere rispettosi verso il personale non insegnante e ubbidire agli avvertimenti loro rivolti dallo stesso personale per quanto concerne l'ordine, la pulizia della scuola e la conservazione degli oggetti e dell'arredo scolastico. Gli alunni devono inoltre mantenere un comportamento corretto nei confronti di tutti i loro compagni evitando fenomeni di prevaricazione, di violenza fisica. Durante la mensa devono comportarsi in modo civile seguendo le normali regole di educazione e di rispetto del cibo.

Art. 15

E' severamente proibito deturpare le pareti delle aule, dei corridoi, delle scale, dei servizi igienici con scritte e figure di qualsiasi genere e danneggiare volontariamente o per incuria le suppellettili scolastiche. Di ogni danno o guasto, l'alunno sarà tenuto al risarcimento, che non eliminerà, tuttavia, i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 16

Durante l'intervallo per la ricreazione gli allievi devono comportarsi educatamente e non è loro consentita la permanenza in aula. Al termine delle lezioni, accompagnati dagli insegnanti, devono uscire ordinatamente dall'edificio scolastico.

Art. 17

Gli allievi devono aver cura dei propri oggetti personali, perché la scuola non può assumere alcuna responsabilità in merito. In particolare non devono lasciare denaro od oggetti di valore negli indumenti appesi all'attaccapanni.

Art. 18

Le biciclette ed i ciclomotori devono essere portati all'interno del recinto della scuola e sistemati nelle apposite rastrelliere. Anche in questo caso la scuola non assume nessuna responsabilità in caso di furto o di danneggiamento.

Art. 19

E' proibito il danneggiamento di beni di compagni o del personale della scuola sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'istituto.

Art. 20

E' assolutamente vietato effettuare raccolte di denaro, per qualsiasi scopo, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente e relativo avviso sul diario alle famiglie che specifichi il motivo della richiesta.

Art. 21

Gli allievi sono tenuti a far conoscere ai genitori l'orario di udienza dei professori ed ogni altro avviso loro inviato tramite comunicazione sul diario. Dovranno inoltre restituire nei tempi prestabiliti dal docente gli elaborati scritti inviati alle famiglie per presa visione.

Art. 22

Gli allievi che non si atterranno scrupolosamente alle norme del presente regolamento di istituto, incorreranno nelle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

CAPO 3 – ASSENZE E RITARDI

Art. 23

Chi arriva in ritardo di oltre 10 minuti dall'inizio delle lezioni dovrà portare la giustificazione il giorno successivo. Il ritardo abituale comporterà sanzioni disciplinari. Non sono considerati ritardi da giustificare quelli dovuti ai mezzi di trasporto.

Art. 24

Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi vanno presentate sull'apposito libretto o sul diario nella prima ora del mattino successivo.

Art. 25

Ogni assenza ingiustificata costituisce grave mancanza disciplinare.

Art. 26

Il Dirigente scolastico può sempre esigere che il padre o chi ne fa le veci giustifichi personalmente il figlio.

CAPO 4 – SANZIONI DISCIPLINARI

Vedi Regolamento di disciplina allegato.

CAPO 5 – MODALITA' DI COMUNICAZIONE FRA SCUOLA E FAMIGLIA

Art. 27

Al fine di un tempestivo scambio di informazioni tra scuola e famiglia circa l'andamento didattico e/o disciplinare degli alunni, vengono utilizzate le seguenti modalità:

- a) uso del diario dell'alunno per scambi di informazioni immediate tra Dirigente scolastico, docenti e genitori;
- b) possibilità di colloqui settimanali con i docenti, previo appuntamento;
- c) incontri periodici con la presenza di tutti i docenti in orario pre-serale (di norma due volte l'anno, a dicembre e ad aprile);
- d) consegna e commento delle schede di valutazione (due volte l'anno);
- e) invio di lettere di informazione alle famiglie;
- f) comunicazioni telefoniche del Dirigente scolastico.

CAPO 6 – ORGANI COLLEGIALI

Art. 28

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (di massima non inferiore ai 5 giorni) rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. In ogni caso l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 29

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 30

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro organo collegiale.

Art. 31

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

Art. 32

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

I genitori rappresentanti di classe possono richiedere un'assemblea dei genitori della classe. A tale riunione potrà partecipare, su invito, il Dirigente scolastico.

Per motivi gravi o urgenti, il Dirigente scolastico può convocare i Consigli di classe o il Collegio dei docenti in seduta straordinaria con preavviso anche di un solo giorno.

Art. 33

Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 29 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 30.

Art. 34

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del D.P.R. 31/05/1974 n. 416.

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 29 e 30.

Art. 35

La prima convocazione del Consiglio di istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 36

Nella prima seduta il Consiglio di istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti a favore di uno degli eligendi.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta esecutiva composta da un docente, da un collaboratore scolastico e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico che la presiede ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

Art. 37

Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 38

La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto, e, per lo stesso periodo, sono esibiti solo alle condizioni previste dalla vigente normativa. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 39

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico:

- a) In periodi programmati ai sensi del precedente art. 29, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. 31/05/1974, n. 417
- b) Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di formazione degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31/05/1974, n. 417
- c) Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 40

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare:

- a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti;
- b) modalità agevolate di accesso al prestito o alla consultazione.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e dei laboratori è regolato dal Consiglio di istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali.

Il Dirigente scolastico può, su designazione del Collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti e laboratori scientifici.

Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio di istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole.

Art. 41

Il Consiglio d'istituto, in base alla vigente normativa, potrà concedere l'uso di locali o attrezzature scolastiche a enti pubblici, ad associazioni private patrocinate dall'amministrazione comunale, alle seguenti condizioni:

- Richiesta scritta che specifichi il nominativo di un responsabile che garantisca in caso di richiesta di risarcimento dei danni.
- Garanzia di autonomia per la custodia (apertura e chiusura) e la pulizia dei locali.
- Perseguimento di finalità di tipo educativo, culturale o sociale.
- Che l'iniziativa non si prefigga scopi di lucro (rimborsi, spese esclusi)